



N. R.G. 1021/2021 RGES

TRIBUNALE DI VENEZIA

Esecuzioni Mobiliari

**** * * * * *

ORDINANZA

A fronte di un atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 130.739,33, l'unica contestazione dell'opponente, come confermato anche a verbale di udienza del 08.04.2022, attiene alla voce degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 cc, quantificati in € 11.496,70, alla luce del fatto che il dispositivo della sentenza non li avrebbe espressamente menzionati.

L'argomentazione non è condivisibile.

Come noto, invero, l'art. 1284, comma quarto, cc, così come novellato dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/2014, n. 162, prevede che dal momento della proposizione della domanda giudiziale si applichino i tassi stabiliti con riferimento ai ritardi nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002, cosicché la misura degli interessi legali viene a mutare nel momento in cui viene proposta una domanda giudiziaria, dovendo applicarsi la maggiorazione prevista per gli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002.

Come precisato da condivisibile giurisprudenza di merito sul punto, *“il dettato normativo di cui all'art. 1284 c.c. prevede due diversi saggi degli interessi, al primo ed al quarto comma. Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministero del Tesoro (comma primo), ma dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali. La disciplina favorevole all'imprenditore, che prevede un saggio di interesse elevato ed una decorrenza automatica degli interessi di mora – per impedire che continui ritardi nei pagamenti vadano a suo discapito – è stata estesa a qualsiasi rapporto abbia ad oggetto una somma di denaro dal momento in cui sia stata proposta domanda giudiziale (o di arbitrato). Tale nuovo quadro trova applicazione ex art. 17 terzo comma del d.l. n. 132/2014 per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, cioè l'11.11.2014”* (Tribunale Padova 1510.2018 n. 1956; conf. Tribunale Firenze sez. III, 31/01/2017).

E' pacifico, quindi, che dalla data della domanda giudiziale il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali diviene a tutti gli effetti il tasso legale, con la conseguenza che non risulta necessario esservi un espresso riferimento in tal senso nel





dispositivo della sentenza, essendo sufficiente che il tribunale abbia emesso una condanna al pagamento degli interessi legali la cui misura è, per l'appunto, disciplinata dall'art. 1284 comma 4 c.c.

In tale ipotesi gli interessi legali saranno quelli determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sino all'avvio della causa, mentre dalla data della domanda giudiziale si applicheranno gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, che prevedono una maggiorazione di otto punti percentuali rispetto al tasso legale.

Il precetto opposto, peraltro, correttamente reca la distinta quantificazione degli interessi legali maturati prima dell'avvio della causa e degli interessi moratori maturati successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo depositato il 13.8.2019.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, a scioglimento della riserva che precede, preso atto delle dichiarazioni positive in atti e della richiesta di fissazione di ulteriore udienza per l'aggiornamento di dichiarazioni provenienti da altri soggetti terzi pignorati; ritenuto che la pronuncia sulle spese del presente procedimento esecutivo avvenga solo all'esito della prossima udienza di eventuale assegnazione di ulteriori somme dichiarate e pignorate

PQM

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
concede alle parti giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione svolta avanti il giudice competente;
provvede sulla richiesta di assegnazione parziale come da separata ordinanza;
rinvia il procedimento esecutivo all'udienza del 08.07.2022 ad ore 14.00.

Si comunichi.

Venezia, 08/04/2022

Il giudice

Fulvio Tancredi

Firmato Da: TANCREDI FULVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sornit#: 4072cc10854a73e5b47581422aa1054

